

non stabilisce i richiami dei militari in congedo ad una data unica per tutto il Regno, lascia invece al prudente criterio dei comandanti di corpo d'armata, che sono meglio in grado di valutare le condizioni locali, di scegliere, entro i due mesi suaccennati e con particolare riguardo ai bisogni agricoli, l'epoca più propizia.

« D'altronde, data la speciale conformazione geografica dell'Italia, il tempo della raccolta del grano varia secondo la altimetria dei vari luoghi, e si può quindi essere certi che lo spostamento di qualche giorno nella data dei richiami, mentre non varrebbe ad eliminare le naturali differenze fra zona e zona della stessa regione, potrebbe causare una più stridente disparità di trattamento nella stessa circoscrizione.

« Il ministro

« GRANDI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Gasparotto « sulle ragioni che si frappongono all'accoglimento dell'istanza della benemerita cooperativa fra il personale della Camera, seconda Sezione, che ha costruito il quartiere-giardino in via Flaminia, perchè il quartiere sia dotato di una farmacia con servizio notturno, istanza voluta da ragioni di pubblica necessità (per quanto contrastanti con qualche privato interesse) e che ebbe il favorevole parere del procuratore del Re e del medico provinciale ».

RISPOSTA SCRITTA.—« Nello scorso aprile la Società cooperativa tra il personale della Camera dei deputati per la costruzione delle case economiche in Roma, presentò alla Prefettura domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di una farmacia nei locali della Cooperativa stessa, lungo la via Flaminia. Tale domanda, corredata in seguito a richiesta dell'ufficio, da una copia dello statuto sociale, per gli accertamenti voluti dall'articolo 12 della legge 22 maggio 1913, n. 468, venne sottoposta all'onorevole Consiglio provinciale sanitario per il prescritto parere.

« Detto consesso nell'adunanza del 30 maggio ultimo scorso, nella quale intervennero il medico provinciale e il rappresentante del procuratore del Re, espresse parere contrario all'accoglimento della domanda di che trattasi, non avendo riscon-

trato nell'Ente le condizioni previste dagli articoli 4 e 12 della legge sopraricordata.

« Invero, come è noto, per l'articolo 12 succitato, possono essere autorizzate ad aprire ed esercitare farmacie, con le approvazioni per esse prescritte, le istituzioni di pubblica beneficenza ed altre istituzioni erette in ente morale solo nel caso in cui tale esercizio sia consentito dai fini della istituzione. In tale categoria sono comprese, oltre che i comuni, le Congregazioni di carità ed enti simili, le società di mutuo soccorso per assistenza medica e farmaceutica, ma non vi rientrano le cooperative di consumo e per costruzioni di case.

« Per l'articolo 4, le cooperative italiane di consumo o di previdenza, che esercitino il ramo cooperativo di consumo, possono essere ammesse al concorso di cui all'articolo 3 della legge, soltanto a condizione che il loro statuto sia stato approvato dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, estremo che non ricorrerà nel caso in esame.

« Tali considerazioni, che, come sopra ho accennato, determinarono l'onorevole Consiglio provinciale sanitario ad esprimere parere contrario alla domanda della cooperativa, sono state comunicate dal prefetto con lettera 27 giugno ultimo scorso, n. 25863, al presidente della cooperativa (sezione seconda).

« Il sottosegretario di Stato

« CELESIA ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione e per l'interno annunciano di aver dato, ciascuno, risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Magliano, « sui provvedimenti che intendano adottare per impedire i continui trafugamenti di pregevolissime opere d'arte dalle chiese di Napoli ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Devesi premettere che non solo in Napoli ma in tutto il Regno si sono andati malauguratamente da qualche tempo intensificando i più audaci tentativi di trafugamento di opere d'arte appartenenti a chiese. A tale intensificata attività criminosa questo Ministero ha cercato e cerca di contrapporre una maggior vigilanza ed una più energica azione di tutela, diffidando con apposita circolare le autorità religiose a provvedere con la maggior cura alla custodia delle opere suddette, ricordando il divieto di alienazione che grava su di esse ai sensi